



GLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO DELLA PROLE

Sommario

Benvenuti!

Dopo aver trattato la responsabilità genitoriale e i doveri che ne scaturiscono, analizziamo adesso l'obbligo di mantenimento dei genitori verso la prole e i relativi strumenti di tutela.

In questa lezione, approfondiremo:

- il contenuto dell'obbligo di mantenimento della prole
- la contribuzione dei genitori verso i figli
- la contribuzione da parte degli ascendenti.

Non ci resta che cominciare!

L'obbligo di mantenimento

Come più volte ripetuto nelle lezioni precedenti, gli artt. 147 e 315 bis Codice civile impongono l'obbligo di **mantenere** la prole.

Il concetto di **mantenimento** è, in realtà, più ampio rispetto al mero obbligo alimentare. Esso include non soltanto il minimo necessario alla sussistenza del beneficiario, bensì tutto quanto occorra affinché goda di un tenore di vita adeguato alle condizioni economiche dell'erogante.

*In proposito, attenta dottrina ha rilevato, che, se il **mantenimento mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, gli alimenti, disciplinati dall'art. 433 c.c., invece, sono rivolti a soddisfare il bisogno di una persona, valutato in relazione alla sua personale condizione e nella misura in cui l'obbligato può farvi fronte.***

Nonostante il concetto di mantenimento così inteso implichi, necessariamente, esborsi di natura economica, alcuni interpreti del diritto hanno negato la natura patrimoniale di tale dovere, affermando che esso, al contrario, rappresenti un mero risvolto economico del compito di curare e accudire la prole.

Altri autori, pur non discostandosi da tale impostazione, spiegano che, se l'assimilazione del dovere di mantenimento della prole agli obblighi previsti (istruzione ed educazione) esclude la natura patrimoniale del dovere in commento, ciò non vale ad impedire la configurabilità di pretese creditorie da parte dei figli in riferimento al mantenimento dovuto.

A prescindere da tali considerazioni, è ovvio che, affinché sia possibile applicare pienamente il dovere di mantenimento sancito dagli artt. **147, 315 bis e 316 bis c.c.**, è necessario dar luogo ad una quantificazione del valore patrimoniale spettante alla prole beneficiaria.



La contribuzione dei genitori al mantenimento della prole nell'impostazione codicistica

Sappiamo che ciascun genitore, *in proporzione delle proprie sostanze e capacità professionali* deve contribuire al mantenimento dei propri figli a decorrere dalla loro nascita.

In buona sostanza, è da ritenersi illegittimo che i genitori godano di un tenore di vita complessivamente superiore a quello dei figli.

Per altro verso, alcuni giuristi hanno affermato che, una volta che sia stata assicurata un'adeguata cura del figlio, quest'ultimo non ha diritto ad un tenore di vita superiore a quello condotto dai genitori, anche se proporzionale alle capacità economiche della famiglia, in quanto non ha prerogativa di stabilirne l'indirizzo.

Tra gli stessi genitori, invece, vigerà una misura di ripartizione delle quote di mantenimento, alla luce dei criteri dettati dall'art. **316 bis c.c.** e, dunque, essenzialmente, della capacità di lavoro professionale e casalingo di ciascuno di essi.

Tale disciplina prescinde dallo stato sentimentale e/o giuridico dei genitori nonché dal fatto che gli stessi siano sposati, separati, divorziati, conviventi o single.

A tal riguardo, l'Autorità giudiziaria, nel quadro delle disposizioni di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c., laddove venga instaurato un procedimento per disciplinare l'esercizio della funzione genitoriale durante la disgregazione dell'unione familiare, regolerà specificamente il singolo caso concreto, senza, tuttavia, mai alterare o violare i principi di proporzionalità appena indicati.

Art. 148 c.c. – Concorso negli oneri

I coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316 bis.

L'attuale formulazione dell'art. 148 c.c. deriva dal complesso quadro riformistico che ha interessato la disciplina del diritto di famiglia nel corso degli anni.

In primo luogo, la Legge n. **151/1975** ha introdotto anche la disposizione in commento al fine di adeguare la materia ai principi di cui agli **artt. 2, 3, secondo comma, 29 e 30 Cost.**

La **L. n. 219/2012** ed il **D. Lgs. n. 154 del 28 dicembre 2013**, intervenuti successivamente, muovendo dalla parificazione tra figli legittimi e naturali, hanno sancito l'uguale responsabilità dei genitori nei confronti dei figli come naturale conseguenza del rapporto di filiazione.

È proprio in virtù della piena parificazione tra la prole nata all'interno del matrimonio con quella nata al di fuori da tale vincolo e della conseguente espunzione del distinguo tra figli legittimi e naturali, che **l'art. 148 c.c.**, oggi, ha solo la funzione di riverberare i doveri stabiliti dagli **artt. 315 bis, 316 e 316 bis c.c.** anche sui genitori legati da vincolo di coniugio.



Art. 316 bis c.c. – Concorso nel mantenimento

I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

L'art. 316 bis c.c., al comma primo, prevede, in perfetta coerenza con le più generali disposizioni sancite dall'art. 143 c.c. – in relazione ai diritti e doveri cui i coniugi, in virtù del vincolo matrimoniale, sono reciprocamente tenuti – che l'obbligo di mantenimento grava su entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze ed in base alla loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

A ben vedere, mediante tale disposizione, si riverbera sul piano della disciplina dei rapporti genitoriali il criterio di ripartizione e di concorso agli oneri di mantenimento già sancito a carico dei coniugi dal precedente art. 147 c.c.

Diretta conseguenza di tale previsione, attesa la natura imperativa e, dunque, inderogabile, della norma in commento, è la nullità di qualsiasi pattuizione tesa ad escludere detto regime e/o a limitare, nei confronti della prole e dei terzi, la responsabilità di ciascuno dei genitori, sussistendo, peraltro, un **rapporto di solidarietà** tra gli stessi in relazione all'adempimento dei propri obblighi verso i figli: nei confronti dei figli e dei terzi i genitori costituiscono un unico polo di riferimento.

Tanto premesso, è chiaro che laddove, per una qualsiasi ragione, uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse della prole, sarà tenuto a farvi fronte per intero con tutte le proprie sostanze e con la propria capacità di lavoro, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di agire in via di regresso, secondo la disciplina di cui all'art. 1299 c.c.

In proposito, appare oltremodo significativa la pronuncia di legittimità n. 10450 del 31 marzo 2022, mediante la quale è stato ribadito, in conformità a granitica giurisprudenza, che «l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 cod. civ. spetta primariamente ed integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo



fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è comunque in grado di mantenerli».

L'intervento degli ascendenti nel mantenimento dei minori

Il primo comma dell'art. 316 bis c.c. dispone che gli ascendenti, in ordine di prossimità, dovranno subentrare per fornire quanto necessario ai genitori che fossero sprovvisti dei **mezzi sufficienti** per adempiere ai propri doveri nei confronti dei figli.

In tal senso, si tratta di un contributo pro futuro (non valido a coprire spese già sostenute), nell'ottica di un'obbligazione che, come anticipato, è **sussidiaria** e può essere declinata anche nell'ottica di un contributo parziale agli obblighi genitoriali di mantenimento.

Detto altrimenti, non è necessario, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 316 bis, primo comma, c.c., che i nonni si sostituiscano in tutto e per tutto ai propri figli-genitori nel mantenimento dei nipoti, essendo sufficiente che questi forniscano loro un'integrazione utile a coprire le loro necessità.

Proprio di recente è intervenuta la Suprema Corte per delimitare i confini di operatività dell'istituto in commento: «ai fini della valutazione in ordine alla permanenza dell'obbligo degli ascendenti di contribuire al mantenimento dei nipoti ai sensi dell'**art. 148 c.c. (ora ex art. 316 bis c.c.)** deve tenersi conto **dell'età dei beneficiari** (non potendo tale obbligo protrarsi oltre ragionevoli limiti di età), **del tempo decorso dall'ordinanza** che ha accertato il diritto al mantenimento ed anche della concreta possibilità che i nipoti possano accedere al **reddito di cittadinanza**, introdotto dal d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in l. n. **26 del 2019**. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva respinto la domanda dell'ascendente di revoca dell'assegno di mantenimento in favore di due nipoti, nati nel 1991 e nel 1993, previsto con ordinanza tredici anni prima, semplicemente rilevando che i nipoti non erano ancora indipendenti economicamente e che il reddito della madre non era sufficiente a sostenerli) (Cass. sentenza n. 10450 del 31 marzo 2022).

Conclusioni

Bene, siamo giunti al termine di questa videolezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito:

- obbligo di mantenimento della prole
- contesto normativo di riferimento del dovere di contribuzione al mantenimento dei figli
- obbligazione sussidiaria di mantenimento degli ascendenti.

Grazie per l'attenzione!